

Documentazione per l'esame di **Progetti di legge**



Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA - D.L. 98/2016

A.C. 3886-A

Dossier n° 460/1 - Elementi per l'esame in Assemblea 8 luglio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3886-A		
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA		
Iniziativa:	Governativa		
Date:			
approvazione in Commissione:	7 luglio 2016		

Contenuto

Il decreto-legge n. 98/2016, che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale.Nel corso dell'esame in sede referente, sono state approvate modifiche, di cui si dà conto nell'analisi del contenuto.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), pone a carico dell'amministrazione straordinaria (e non più dell'acquirente o affittuario aggiudicatario della procedura di cessione) l'onere di rimborso dei 300 milioni di euro erogati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015, all'amministrazione straordinaria.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene, innanzitutto, sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale o PTAS) definendo una nuova e più articolata procedura, che sostanzialmente ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria (nuovo comma 8 dell'articolo 1 del D.L. 191/2015), nonché per l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del D.L. 191/2015). Ulteriori innovazioni riguardano la nomina di un nuovo Comitato di esperti deputati allo svolgimento dell'istruttoria sulle predette modifiche (nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del D.L. 191/2015) e la limitazione dell'applicazione della disciplina vigente, riquardante gli oneri reali e i privilegi speciali prevista per i proprietari dei siti oggetto di bonifica, ai beni, alle aziende e ai rami d'azienda oggetto del trasferimento (nuovo comma 8.3 dell'articolo 1 del D.L. 191/2015). Nel corso dell'esame in sede referente, è stata prevista l'istituzione di un coordinamento tra la regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati (nuovo comma 8.2-bis dell'articolo 1 del D.L. 191/2015) ed è stata autorizzata l'assunzione di personale presso l'ARPA Puglia in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per le attività connesse all'attuazione del Piano ambientale (nuovo comma 8.2-ter dell'articolo 1 del D.L. 191/2015).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto il comma 1-bis che modifica il comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347/2003 precisando che "le distribuzioni di acconti parziali", con riferimento al pagamento di creditori nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici, conformemente a quanto previsto dall'articolo 212 della legge fallimentare, senza pertanto incidere sulla graduazione dei crediti prededucibili.

Attraverso una novella all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, si estende all'aggiudicatario della procedura di cessione (affittuario o acquirente) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti riconosciuta dal decreto-legge n. 207 del 2012 (e nei limiti dello stesso) all'ILVA spa di Taranto (art. 1, comma 3).

L'articolo 1, comma 4, consente la proroga di ulteriori diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale (lettera a), approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, ed estende anche

all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano (lettera b) che, sulla base di una modifica approvata in sede referente, opera soltanto in relazione alle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi che venga eventualmente concesso.

Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni del medesimo articolo si applichino alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si prevede inoltre, con riferimento alla **restituzione dei finanziamenti statali** che i commissari del Gruppo ILVA avevano titolo ad acquisire, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n.191 del 2015, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria (pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017), che questa **avvenga nell'anno 2018** (non più quindi nel medesimo esercizio nel quale era avvenuta l'erogazione), ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo, in prededuzione, ma **subordinatamente al pagamento di tutti i crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati. Viene pertanto esplicitato il regime di restituzione di tali debiti (art. 2, comma 1) ed è disciplinata la copertura finanziaria (art. 2, commi 2-4).**

E' infine rilevante quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 che stabilisce l'esonero dagli oneri previsti dall'articolo 104-bis (diritto all'ispezione dell'azienda, diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria), richiamati dall'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003 qualora il contratto d'affitto dell'azienda, nell'ambito della procedura, preveda l'obbligo di acquisto della medesima (anche sottoposto a condizione o termine). E' conseguentemente esclusa anche l'applicazione della disposizione concernente il diritto di prelazione dell'affittuario in relazione all'ipotesi di cessione.

L'articolo 3 disciplina l'**entrata in vigore del decreto-legge** (nel giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 9 giugno 2016).

Restituzione del prestito di 300 milioni da parte dell'amministrazione straordinaria (art. 1, comma 1, lett.a)

Il comma 1, lettera a) introduce modifiche all'articolo 1 del D.L. n. 191/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2016. In particolare, interviene sul comma 3 di tale articolo - che dispone l'erogazione all'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del gruppo - prevedendo che l'obbligo di restituzione degli importi erogati dallo Stato ai sensi della predetta disposizione sia posto a carico dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA (cui tali somme sono state effettivamente versate), anziché in capo al soggetto aggiudicatario della procedura di cessione cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo D.L., come previsto dal testo originario della norma.

La disposizione prevede che la restituzione dell'importo erogato abbia luogo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del D.Lgs. n. 270/1999, anteponendolo agli altri debiti della procedura.

Nuova procedura per la modifica/integrazione del c.d. Piano ambientale e di altri titoli autorizzatori (art. 1, comma 1, lettera b), capoverso commi 8 e 8.1)

La nuova e più articolata procedura contemplata dai nuovi commi 8 e 8.1 previsti dalla lettera b) in esame consta di 3 fasi:

- fase A. 1: definizione delle offerte vincolanti (primi cinque periodi del comma 8);
- fase A.2: valutazione delle offerte (ultimi due periodi del comma 8);
- fase B: autorizzazione dei nuovi interventi di modifica/integrazione al PTAS (nuovo comma 8.1).

Le prime due fasi si collocano all'interno del procedimento finalizzato alla selezione del soggetto, con il quale si darà corso all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle società in amministrazione straordinaria, e quindi prima dell'adozione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, del decreto con il quale si individua l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto legge n. 347 del 2003. Rispetto alla normativa previgente, pertanto, la valutazione delle eventuali modifiche del Piano ambientale sembra essere anticipata alla fase di selezione dei soggetti, antecedente all'individuazione dell'aggiudicatario, mentre la precedente formulazione disciplinava i profili autorizzatori delle eventuali modifiche o integrazioni al Piano che fossero richieste dal piano industriale e finanziario proposto dall'aggiudicatario.

La terza fase è invece successiva all'adozione del decreto ministeriale di individuazione dell'aggiudicatario.

Il <u>D.L.</u> 61/2013 ha disciplinato – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il decreto ha disciplinato la procedura per l'adozione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il

commissariamento dell'ILVA. Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (PTAS) è stato adottato con il <u>D.P.C.M.</u> 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014. Diversi provvedimenti d'urgenza sono via via intervenuti per disciplinare l'attuazione del Piano. Per una ricostruzione della normativa precedentemente emanata si rinvia al tema web <u>"Emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto"</u>.

Fase A.1 - Definizione delle "offerte vincolanti definitive" (OVD)

Il comma 8 prevede che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al PTAS (approvato con <u>D.P.C.M. 14 marzo 2014</u>) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi **progetti di modifica e** le **proposte di nuovi interventi** siano **valutati dal comitato di esperti** istituito dal comma 8.2.

Il riferimento al 30 giugno 2016, che è stabilito dal vigente <u>comma 2 dell'art. 1 del D.L. 191/2015</u>, è riferito da tale norma al termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale.

Il comitato può avanzare, a ciascun offerente, una **richiesta di integrazione della documentazione** prodotta in sede di offerta, affinché fornisca gli ulteriori documenti eventualmente necessari (nel corso dell'esame **in sede referente** la parola **"eventualmente"** è stata soppressa), compresi:

- i documenti progettuali;
- i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine ultimo per l'attuazione del PTAS;
- l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle *BAT Conclusions (v. infra)*, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato disposto che "tale facoltà" (che sembra riferirsi alla facoltà del Comitato di chiedere, a ciascun offerente, l'integrazione documentale di cui sopra) debba essere esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti.

Sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato, il **Ministro dell'ambiente** (sentito il Ministro dello sviluppo economico) esprime il proprio **parere entro il termine di 120 giorni** dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari. Nel parere il Ministro può **proporre eventuali integrazioni o modifiche** alle proposte dei soggetti offerenti.

Nei successivi quindici giorni, decorrenti dal ricevimento del parere succitato, gli offerenti presentano le offerte vincolanti definitive (OVD) conformando i relativi piani al predetto parere.

Nel corso dell'esame in sede referente la norma è stata modificata al fine di chiarire che il "predetto parere" non è rilasciato dal comitato degli esperti, bensì (in linea con quanto disposto dal periodo precedente) dal Ministro dell'ambiente.

Nel caso in cui l'offerente non accetti "tutte" (parola aggiunta durante l'esame in sede referente) le risultanze del parere ovvero non confermi o aggiorni di conseguenza l'offerta presentata, si prevede l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione.

Fase A.2 - Valutazione delle offerte vincolanti definitive (OVD) e aggiudicazione

Tale fase, disciplinata dagli ultimi due periodi del comma 8, prevede che l'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del D.L. 347/2003 (che prevede che il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente individuate ai sensi delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico) rediga, nei successivi 30 giorni, una relazione – che sarà acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione – finalizzata a valutare:

- la compatibilità delle OVD con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani;
- e la sostenibilità finanziaria (delle medesime offerte), con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione.

Fase B - Autorizzazione dei nuovi interventi e modifica/integrazione del Piano ambientale

Tale fase, disciplinata dal comma 8.1, è quella che è avviata **dopo** l'adozione del decreto con cui il Ministro dello sviluppo economico provvede, su istanza dei commissari straordinari, **all'individuazione dell'aggiudicatario**.

In tale fase, l'aggiudicatario, in qualità di gestore dello stabilimento, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del PTAS (approvato con <u>D.P.C.M. 14 marzo 2014</u>) o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva (OVD).

La domanda, completa dei relativi allegati, è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica sul sito del Ministero dell'ambiente per un periodo di 30 giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. In sede referente è stato aggiunto l'obbligo di dare tempestivo avviso della disponibilità della

domanda sul sito, ai fini della consultazione da parte del pubblico, mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione regionale.

L'istruttoria sugli esiti della consultazione è svolta dal Comitato di esperti (istituito dal comma 8.2) nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'UE.

Nel corso dell'esame **in sede referente**, tale disposizione è stata integrata al fine di prevedere che il Comitato predisponga, nell'ambito dell'istruttoria, una **relazione di sintesi delle osservazione ricevute**.

Le modifiche o le integrazioni (il riferimento alle "integrazioni" è stato inserito nel corso dell'esame in sede referente) al PTAS o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto sono quindi disposte, nei 15 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con un apposito D.P.C.M., adottato su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato chiarito che le citate modifiche/integrazioni devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con DPCM 14 marzo 2014, in quanto compatibili.

Si fa notare che tale fase B corrisponde grosso modo all'unica fase disciplinata dal testo previgente del comma 8. Il testo previgente si limitava infatti a disciplinare l'autorizzazione delle modifiche/integrazioni, richieste dall'aggiudicatario, al PTAS o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti dell'ILVA, prevedendo che essa fosse rilasciata con un apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'ambiente. Nel testo previgente era, altresì, previsto che la proposta del Ministero dell'ambiente fosse elaborata dopo aver sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e che il D.P.C.M. fosse predisposto anche su proposta del Ministro della salute.

A differenza del testo previgente, le nuove norme prevedono che il D.P.C.M. venga adottato non solo su proposta del Ministro dell'ambiente, ma anche su proposta del Ministro dello sviluppo economico; non si fa, pertanto, più riferimento al Ministro della salute. Il nuovo testo non fa, inoltre, più riferimento a un coinvolgimento dell'ISPRA, ai fini dell'adozione della proposta del Ministro dell'ambiente.

Il nuovo testo conferma le disposizioni previgenti che contemplavano (attraverso un richiamo alle norme del comma 5 dell'art. 1 del D.L. 61/2013) l'effettuazione di una procedura di consultazione e l'affidamento della successiva istruttoria ad un comitato di tre esperti.

L'ultimo periodo del citato comma 5 dell'articolo 1 del D.L. 61/2013, infatti, prevede che lo schema di piano ambientale è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato degli esperti ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato.

Allo stesso modo viene sostanzialmente confermata la disposizione previgente che prevedeva di garantire "l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo".

Con riferimento al rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 (attuativo della direttiva 2010/75/UE, c.d. direttiva IED, che ha sostituito la precedente direttiva n. 2008/1/UE, c.d. direttiva IPPC) il documento di riferimento per le BAT applicabili alle acciaierie era il Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel del dicembre 2001, recepito in Italia con il D.M. 31 gennaio 2005. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014 i limiti di emissione sono quelli previsti dalle «conclusioni sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio» (decisione 2012/135/UE). L'art. 15. paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE dispone che l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT. L'art. 21, paragrafo 3, della medesima direttiva stabilisce l'adeguamento di tutte le condizioni di autorizzazione "entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT" vale a dire, nel caso degli impianti di produzione di ferro e acciaio (per i quali le conclusioni sulle BAT sono state pubblicate l'8 marzo 2012), entro l'8 marzo

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente riesamina e, se necessario, aggiorna tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Si ricorda che il decreto di riesame dell'AIA emesso il 4 agosto 2011 è stato emanato proprio al fine di imporre, fin da subito, e quindi anticipando la scadenza dell'8 marzo 2016, il rispetto delle BAT approvate con la citata decisione 2012/135/UE.

Effetti del decreto di autorizzazione

Come già prevedeva il previgente comma 8, il **D.P.C.M. di approvazione** delle modifiche/integrazioni **tiene luogo, ove necessario, della VIA** (valutazione di impatto ambientale).

Viene inoltre stabilito che il medesimo decreto ha valore di AIA (autorizzazione integrata ambientale) e conclude tutti i procedimenti di AIA in corso presso il Ministero dell'ambiente.

Si ricorda che il **PTAS** relativo all'ILVA di Taranto **conclude** (in virtù dell'<u>art. 7, comma 1, lettera b), del D.L. 136/2013</u>) **i procedimenti di riesame che discendono dall'autorizzazione integrata ambientale** del 4 agosto 2011 e da quella del 26 ottobre 2012, come dettagliati dallo stesso D.P.C.M., "con esclusione di quelli che dovranno essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano". Sempre in virtù del citato <u>art. 7 del D.L. 136/2013</u>, il PTAS **costituisce integrazione delle AIA** succitate.

Si ricorda, inoltre, che - ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del D.L. 191/2015 - per le modifiche e integrazioni del PTAS, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai sensi del comma 8, trovano applicazione il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina l'autorizzazione integrata ambientale con riguardo ai contenuti della domanda, al procedimento per il rilascio e per il rinnovo, alle sanzioni, nonché le altre discipline ordinarie di settore.

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è disciplinata nella <u>parte seconda del D.Lgs. 152/2006</u> (cd. codice ambientale) in attuazione della normativa europea. Il Titolo I della parte seconda comprende i principi generali per lo svolgimento della VIA e dell'AIA. In merito al rapporto tra i due procedimenti, l'articolo 10, comma 1, del <u>D.Lgs. 152/2006</u> dispone, tra l'altro, che il **provvedimento di valutazione** d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla medesima parte seconda. In tali casi, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-*ter* e il provvedimento finale le condizioni

e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del medesimo decreto legislativo n. 152, che sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies.

Merita segnalare che l'articolo 2 della direttiva 2011/92/UE dispone, ai paragrafi 4 e 5, tra l'altro, che gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva medesima e che, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della stessa direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, ogni due anni a decorrere dal 16 maggio 2017 in merito ad ogni applicazione dell'esenzione. Il Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 disciplina l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) con riguardo ai contenuti della domanda, al procedimento per il rilascio e per il rinnovo, alle sanzioni. L'articolo 29-octies disciplina il rinnovo dell'AIA o il riesame della stessa. Tale riesame viene effettuato dall'autorità competente quando l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite o sono disponibili nuove tecniche per garantire una notevole riduzione delle emissioni oppure quando nuove norme o la sicurezza di esercizio lo esigano. L'articolo 29-nonies disciplina invece l'aggiornamento dell'AIA in caso di modifiche agli impianti. Il comma 2 di tale articolo prevede che, nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un'autorizzazione concessa conformemente alla direttiva medesima.

Il nuovo Comitato di tre esperti (art. 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2)

Il comma 8.2 prevede la **nomina**, **da parte del Ministro dell'ambiente**, **entro 5 giorni dall'istanza** dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, di un Comitato di esperti.

Tale Comitato è composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici.

La norma disciplina altresì la **retribuzione dei componenti, con oneri a carico di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria**, prevedendo che a ciascuno di essi sia corrisposto:

- il rimborso delle spese di missione;
- nonché, sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente, un compensotemporalmente parametrato a quello annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del 20 per cento. Il testo iniziale prevede infatti che il compenso sia "in misura pari" a quello spettante annualmente ai componenti della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale.

Una specifica <u>sezione del sito web del Ministero dell'ambiente</u> è dedicata alla Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, alla sua composizione, alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

La norma prevede inoltre che il comitato si avvale della struttura commissariale di ILVA, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e che può altresì avvalersi delle altre amministrazioni interessate.

Tale disposizione è stata così modificata nel corso dell'esame in sede referente. Il testo iniziale prevede infatti che il comitato possa avvalersi della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate.

La denominazione di "Sistema nazionale delle agenzie ambientali" è analoga a quella prevista dall'A.C. 68-110-1945-B, approvato definitivamente ma non ancora pubblicato nella G.U., che istituisce il "Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente", del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente.

Il comma in esame è volto a sostituire il richiamo alle disposizioni dettate dal <u>comma 5 dell'art. 1 del D.L.</u> <u>61/2013</u> presente nel testo previgente.

Il citato comma 5 ha previsto, infatti, la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, di un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, a cui è stato affidato il compito di predisporre e proporre al Ministro stesso, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, poi emanato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014.

Con il decreto ministeriale n. 211 del 15 luglio 2013, richiamato nel preambolo del D.P.C.M. di approvazione del piano ambientale, sono stati nominati i componenti del Comitato di esperti incaricato della redazione del piano.

Al **nuovo Comitato** è affidato lo svolgimento dell'istruttoria relativamente alla valutazione delle modifiche/integrazioni del Piano proposte nell'ambito delle offerte, nonché all'attuazione delle modifiche medesime (ossia nelle fasi A.1 e B precedentemente illustrate), che non viene più affidata al Comitato che ha curato la predisposizione del PTAS approvato con <u>D.P.C.M. 14 marzo 2014</u>.

Da ultimo, **in sede referente**, è stata aggiunta alla norma in esame un'ulteriore disposizione finalizzata alla **pubblicità dei** *curricula* dei componenti del Comitato, nel sito *web* del Ministero dell'ambiente, nonché mediante *link* nei siti *web* della regione e degli enti locali interessati.

Coordinamento per lo scambio di informazioni sul Piano ambientale (art. 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2-bis)

Il nuovo comma 8.2-bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 191 del 2015, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un coordinamento tra la Regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di

facilitare lo **scambio di informazioni** tra dette amministrazioni **in relazione** all'attuazione del **c.d. Piano ambientale** approvato con il <u>D.P.C.M. 14 marzo 2014</u>, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni.

Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti.

Viene altresì stabilito che l'istituzione del Coordinamento avviene senza maggiori oneri a carico dello Stato.

Si fa notare che l'art. 1, comma 7, del D.L. 61/2013 ha previsto il coinvolgimento della Regione Puglia nella procedura di approvazione del c.d. piano ambientale (approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014). In base a tale comma, infatti, il citato D.P.C.M. è stato emanato sulla base di una proposta del Ministro dell'ambiente che ha acquisito il parere della Regione Puglia (reso con nota n. 5526 del 20 dicembre 2013).

Il coinvolgimento della Regione non è invece contemplato nella nuova procedura di modifica del c.d. piano ambientale prevista dalla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto-legge.

Assunzioni ARPA Puglia (art 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8-ter)

Il nuovo comma 8.2-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della regione Puglia ad assumere personale a tempo indeterminato, per assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al precedente comma 8.1, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, ed in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni. Il richiamato personale è assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia, per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, da inquadrare nel rispetto della vigente normativa regionale, nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per il 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse stanziate all'uopo nel bilancio della Regione Puglia.

In ogni caso, le assunzioni possono essere effettuate previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle Province, di cui all'articolo 1, comma 423 e seguenti, della <u>L. 190/2014</u>.

La normativa sulle limitazioni alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni è stata caratterizzata negli ultimi anni da molteplici interventi. Per quanto attiene alle amministrazioni dello Stato (ed altri enti ed organismi individuati di volta in volta) la disciplina della limitazione del turn over è stata caratterizzata dalla fissazione di percentuali massime di reintegrazione dei cessati e dal ripetuto prolungamento del periodo di applicazione delle limitazioni. Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle cessazioni, un'importante novità è stata introdotta dal D.L. 90/2014, che ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell'anno precedente. Da ultimo, per quanto attiene al triennio 2016/2018, la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è stata ridotta, dall'articolo 1, commi 227-228, della L. 208/2015 (stabilità 2016), nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Si ricorda, inoltre, che nell'ambito della riforma degli enti locali disposta dalla <u>L. 56/2014</u>, la <u>L. 190/2014</u> (Stabilità 2015), ha introdotto disposizioni volte a definire le procedure di mobilità del personale. In particolare, i commi da 421 a 428 dell'articolo 1 dispongono, in primo luogo, la riduzione del 50% e del 30% della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane (che comunque possono deliberare una riduzione superiore - nel rispetto di divieti specificamente individuati per le province delle regioni a statuto ordinario - a decorrere dal 1° gennaio 2015) con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione.

Oneri reali e privilegi speciali connessi al trasferimento dei siti contaminati oggetto di bonifica (art. 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.3)

Il nuovo comma 8.3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 191 del 2015, inserito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto in esame, è finalizzato a **limitare l'applicazione** della disciplina riguardante gli **oneri reali** e i **privilegi speciali immobiliari**, prevista per i proprietari non responsabili dell'inquinamento dei siti contaminati oggetto di bonifica dall'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente), **ai beni, alle aziende, ai rami d'azienda individuati dal programma commissariale** a seguito dell'approvazione delle modifiche o delle integrazioni del piano ambientale (*la norma fa riferimento ai piani ambientali*) e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi incluse quelle richieste dall'aggiudicatario.

In base a quanto disposto dal nuovo comma 8.3, i beni, le aziende e i rami d'azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le predette modifiche o integrazioni del piano ambientale e di bonifica, sono oggetto delle previsioni di cui all'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 limitatamente alla inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai predetti piani o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto, che lo stesso aggiudicatario si

sia impegnato ad attuare, "cioè - secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa -per importi limitati al solo valore delle prescrizioni di bonifica effettivamente non ottemperate".

Modalità di distribuzione degli acconti parziali (art. 1 comma 1-bis)

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto il comma 1-bis, che modifica il comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347/2003. Tale articolo disciplina la prededucibilità dei crediti relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, vantati da piccole e medie imprese. Si è, nello specifico precisato che "le distribuzioni di acconti parziali" sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici, conformemente a quanto previsto dall'articolo 212 della legge fallimentare, senza pertanto incidere sulla graduazione dei crediti prededucibili. Si precisa inoltre che l'autorità che vigila sulla liquidazione è, nel caso di cui si tratta, sostituita dal giudice delegato.

La norma pertanto incide sulle modalità di soddisfazione dei creditori in relazione alla liquidazione dell'attivo. La fase di ripartizione dell'attivo rappresenta il momento conclusivo della procedura di amministrazione straordinaria, una volta che si è verificata l'alienazione del complesso aziendale (o è stato approvato lo stato passivo). In tale fase la procedura concorsuale assume funzione esclusivamente liquidatoria (art. 73 D. Lgs. 270/1999). La ripartizione dell'attivo avviene in conformità a quanto previsto dalla legge fallimentare (ciò ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 67 del D. Lgs. 270/1999) che stabilisce che le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo debbano essere erogate secondo un preciso ordine (art. 111, L.F.): 1) crediti prededucibili; 2) crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso.

E' tuttavia possibile, nel corso della procedura, disporre ripartizioni parziali dell'attivo che non possono superare l'80% delle somme da ripartire, dovendo essere trattenute e depositate somme per soddisfare i creditori ammessi con riserva o il cui credito è soggetto a verifica giudiziaria nonché per soddisfare il compenso del commissario straordinario e "ogni altro debito prededucibile" (art 113 L.F.). La legge fallimentare prevede poi, con specifico riferimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (in particolare all'articolo 212, richiamato nella disposizione in commento), che il commissario straordinario, previo parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione (che, nel provvedimento in esame, è sostituita dal giudice delegato), può distribuireacconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività o accertate tutte le passività sempre nel rispetto dei limiti sopra descritti stabiliti dall'articolo 113 della legge fallimentare. La ripartizione finale ha invece luogo dopo l'approvazione del conto della gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario.

Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda con obbligo d'acquisto nell'ambito della procedura di cessione dei complessi aziendali (art.1, comma 2)

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone che i commi terzo e quinto dell'art. 104-bis della legge fallimentare - richiamati nella disciplina della procedura di cessione dei complessi aziendali delineata dal decreto legge cd. Marzano (articolo 4, comma 4-quater del D.L. n. 347/2003) - non trovano applicazione se il contratto di affitto prevede l'obbligo, anche sottoposto a condizione o a termine, di acquisto del ramo d'azienda o dell'azienda da parte dell'affittuario, e, dunque, non è prevista l'ispezione dell'azienda, né il diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria, né il diritto di prelazione dell'affittuario. Restano invece fermi gli obblighi dell'affittuario di prestare idonee garanzie in relazione a tutte le obbligazioni che assume con il contratto di affitto o che derivano dalla legge. Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto altresì l'obbligo per l'affittuario di inviare alle Camere ogni 6 mesi una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario.

Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva per affittuari o acquirenti (art. 1, comma 3)

Il comma 3 dell'articolo 1 estende all'affittuario o all'acquirente dei complessi aziendali dell'ILVA l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nei relativi stabilimenti e la commercializzazione dei relativi prodotti. A tal fine è novellato l'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 207/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 231/2012) che prevede che l'immissione della società ILVA nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva è disposta a far data dal 3 dicembre 2012 fino al 30 giugno 2017 (a seguito dell'ultima proroga stabilita dall'articolo articolo 1, comma 7, del D.L. n. 191/2015).

Attuazione del cd. Piano ambientale (art.1, comma 4, lettera a))

La lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 integra il comma 5 dell'articolo 2 del D.L. n.1 del 2015, attraverso l'aggiunta di due periodi (che vengono inseriti dopo il terzo periodo), al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale), adottato con il D.P.C.M. del 14 marzo 2014, e comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53.

Il comma 5 dell'articolo 2 del D.L. n. 1 del 2015 reca una serie di disposizioni rilevanti per l'attuazione del Piano ambientale di seguito riportate:

- in primo luogo, si prevede che il Piano si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data (primo periodo);
- si prevede, inoltre, che, entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano (secondo periodo);
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, approvato con il <u>D.P.C.M. 14 marzo 2014</u>, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017 (terzo periodo,modificato dall'art. 1, comma 7, del <u>D.L.191/2015</u>);
- viene prorogato al 30 giugno 2017 il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del D.L. 207/2012 fino al quale la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dall'autorizzazione integrata ambientale (rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012), alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto n. 207, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto n. 207 (sesto periodo inserito dall'art. 1, comma 7, del D.L.191/2015). Sulla predetta disposizione incide il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge in esame (v. supra);
- in conseguenza della fissazione del termine del 30 giugno 2017 per l'attuazione del Piano, è abrogato il comma 3-ter dell'articolo 2 del D.L. n. 61 del 2013, in cui, tra l'altro, si ribadiva il termine ultimo del 4 agosto 2016, come previsto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 61/2013, per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine dell'8 marzo 2016, per l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT, acronimo anglosassone di Best Available Techniques) per la produzione di ferro ed acciaio (settimo periodo inserito dall'art. 1, comma 7, del D.L.191/2015).

Nello specifico, la lettera a):

- consente la proroga per un periodo non superiore a 18 mesi del citato termine ultimo fissato al 30 giugno 2017, per l'attuazione del Piano, su istanza dell'aggiudicatario selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria (di cui all'articolo 1 del D.L. n. 191 del 2015), formulata con la domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano medesimo, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, inserito dal decreto in esame (alla cui analisi si rinvia);
- prevede che la suddetta proroga sia contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si dispongono le modifiche del Piano o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, conformemente alle risultanze dell'istruttoria sugli esiti della consultazione pubblica svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1 del D.L. 191/2015 come modificato dal decreto in esame dal nuovo Comitato di esperti istituito ai sensi del nuovo comma 8.2 del medesimo articolo 1 del D.L. 191/2015;
- prevede che il citato termine ultimo per l'attuazione del Piano (dovrebbe trattarsi del termine del 30 giugno 2017 come eventualmente prorogato) si applichi ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti riguardante ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e che il medesimo termine ultimo sostituisca ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati.

Esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa dell'affittuario o dell'acquirente per le condotte attuative del Piano ambientale (art. 1, comma 4, lettera b)

La lettera b) del comma 4 modifica l'art. 2, comma 6, del D.L. n. 1 del 2015, al fine di estendere anche all'affittuario o all'acquirente,nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale. Tale esclusione era prevista dal decreto-legge del 2015 solo in relazione al commissario straordinario ed ai suoi delegati. In conseguenza delle modifiche apportate dalla norma in esame, il nuovo disposto del predetto comma 6 (secondo periodo) prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano, approvato dal D.P.C.M.

<u>14 marzo 2014</u>, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono **adempimento delle migliori regole preventive** in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

La relazione illustrativa precisa che "l'applicabilità di tale disciplina è strettamente connessa alla sola attuazione del piano ambientale di cui al <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014</u>, entro il termine ultimo all'uopo normativamente previsto".

In sede referente, recependo una condizione posta dalla Commissione giustizia, è stato specificato che l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa per l'affittuario, l'acquirente o i soggetti da questi delegati, opera soltanto in relazione alle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi che venga eventualmente concesso.

Applicabilità delle disposizioni alle procedure di amministrazione straordinaria in corso (art. 1, comma 5)

Il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che le modifiche apportate dalle disposizioni del medesimo articolo 1 del decreto-legge in commento hanno efficacia anche **rispetto a procedure di amministrazione straordinaria già avviate**. Le modifiche introdotte dall'articolo 1 riguardano pressoché integralmente procedure relative all'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. che è iniziata anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Mappatura dei rifiuti presenti negli stabilimenti ILVA (art. 1-bis)

Durante l'esame in sede referente è stato aggiunto l'art. 1-bis, che prevede che, entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva spa.

Finanziamenti a imprese strategiche (art. 2)

L'articolo 2, al comma 1, posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015, che, in base alla normativa citata, avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono stati erogati, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista. A tal fine è modificato il comma 6-bis dell'articolo 1 del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, recante "Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA", convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2016. La norma citata autorizza i Commissari del Gruppo ILVA a contrarre finanziamenti statali per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016 disposto dal comma 1, che comporta un onere, in termini di solo fabbisogno, quantificato pari a 400 milioni di euro nell'esercizio 2016, a compensazione del quale il comma prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA – su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. In relazione alle somme rimborsate, la giacenza da detenere a fine anno su tale conto corrente di tesoreria da parte della CSEA viene corrispondentemente estinta o ridotta.

il comma 3 riguarda **la copertura degli oneri** che si vengono a determinare **in termini di maggiori interessi passivi**, quantificati in 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Entrata in vigore (art. 3)

L'articolo 3 disciplina l'**entrata in vigore del decreto-legge** (nel giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 9 giugno 2016).

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La **Commissione I** ha espresso parere favorevole con due osservazioni in cui si richiede alle Commissioni di merito di valutare l'opportunità di precisare che la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 2, si applichi alla categoria delle imprese commissariate ai sensi del <u>decreto-legge n. 61 del</u> 013, nonché di valutare la

previsione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*) relativa all'esclusione, limitatamente al caso di specie, dalla responsabilità penale e amministrativa dell'affittuario o dell'acquirente per le condotte attuative del Piano ambientale, alla luce del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

La **Commissione II**, ha espresso parere favorevole con una condizione volta a definire, all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), che ha esteso all'affittuario, all'acquirente, o ai soggetti da essi delegati l'esonero di responsabilità già previsto per il commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. del 2015, n. 1, i limiti temporali entro i quali tale limitazione risulta operativa. La condizione è stata recepita nel testo.

La **Commissione V (bilancio)** ha espresso un parere favorevole sul testo del decreto legge approvato dal Governo.

La **Commissione XI** ha espresso parere favorevole con un'osservazione nella quale si segnala la necessità di un attenta vigilanza e un continuo monitoraggio delle vicende che concernono ILVA promuovendo ogni intervento utile a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e i livelli occupazionali (sia di ILVA che dell'indotto).

La **Commissione XII**, nell'esprimere parere favorevole, ha formulato due osservazioni volte rispettivamente a prevedere il coinvolgimento del Ministro della salute nella procedura volta a modificare il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, nonché a includere, tra le competenze richieste ai membri del comitato di esperti di cui al comma 1, lettera b, capoverso 8.2, oltre a quelle in materia ambientale e di impianti siderurgici, anche quelle in materia di tutela della salute.

La **Commissione XIV** ha anch'essa espresso parere favorevole con una osservazione volta a richiedere al Governo di dar seguito all'impegno di conseguire una concreta e definitiva soluzione delle criticità emerse a livello europeo sulla materia attraverso previsioni normative che si pongano in coerenza con la disciplina europea e consentano il superamento del contenzioso in atto.

La **Commissione per le questioni regionali** ha espresso parere favorevole con un'osservazione volta a richiedere che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*),nell'ambito della procedura relativa alle modifiche e integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, sia previsto il parere della regione.

Il **Comitato per la legislazione** segnala l'opportunità di una riformulazione della norma prevista dall'articolo 2, comma 1, in termini di novella dell'articolo 104-bis della legge fallimentare. La seconda osservazione proposta dal comitato è stata già recepita nel testo.

D16098a	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	CD_ambiente
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-3403	☑ CD_attProd